

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier
*ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale*

Marco Venier
*dottore commercialista
revisore legale*

Enrico Chiarot
*dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro*

Andrea Manzon
*avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933*

Michela Brusadin
*avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932*

Sara Crosato
*dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268*

Pordenone, 16 dicembre 2019

AI CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE LORO SEDI

OGGETTO: Industria 4.0, credito d'imposta utilizzabile nell'anno dopo la consegna.

Riportiamo parte di un articolo apparso oggi sulla stampa specializzata in materia fiscale (IlSole24Ore).

Addio alle leggi relative al super e iperammortamento in scadenza il 31 dicembre 2019.

La proposta di legge di Bilancio 2020 ora all'esame del Parlamento, ancora non approvata né pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sostituirà questa agevolazione (che nella sua versione originaria viene applicata dal 15 ottobre 2015) con una nuova forma di bonus che **dovrebbe** favorire sia l'acquisto di beni strumentali nuovi, sia quello dei beni "industria 4.0".

Il credito d'imposta

Al posto dell'incremento del costo di acquisto – che si traduce a livello dichiarativo in una variazione diminutiva dell'imponibile fiscale – sarà concesso un credito d'imposta in misura differenziata a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito.

Il nuovo credito d'imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iperammortamenti nel termine "lungo" (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iperammortamenti). Tale facoltà è già prevista dalla normativa in vigore, mentre il credito di imposta è solo una proposta di Legge.

Quando. La nuova agevolazione riguarderà gli acquisti eseguiti dalle imprese nel 2020, oppure nel primo semestre 2021, ma in questo ultimo caso si dovrà "prenotare" l'acquisto tramite pagamento al fornitore del 20% del costo del bene a titolo di acconto entro il 31 dicembre 2020, oltre a detenere, sempre entro la stessa data, l'ordine accettato dal fornitore stesso.

Quali beni. Il bonus avrà come oggetto i beni strumentali nuovi, fatta eccezione per tutti gli autoveicoli citati nel comma 1 dell'articolo 164 del Tuir: quindi è esclusa l'agevolazione anche nel caso in cui l'auto sia strumentale all'esercizio dell'attività propria dell'impresa (ad esempio, taxi o vetture per autoscuole).

Sono esclusi anche i beni che hanno una percentuale di ammortamento inferiore al 6,5% (immobili e altri).

Non è necessario che il bene presenti caratteristiche tecnologiche rilevanti. È sufficiente che sia nuovo.

Quali soggetti. Come per il superammortamento, il credito d'imposta vale anche per gli esercenti arte o professione.

Il bonus. L'agevolazione consiste nell'assegnazione di un credito d'imposta utilizzabile solo in compensazione "orizzontale" (articolo 17 del Dlgs 241/97) pari al 6% del costo del bene, senza che si

applicano i limiti di importo per la compensazione stessa. Il tetto massimo di spesa che dà origine alla agevolazione è fissato in due milioni di euro.

Industria 4.0. Se l'investimento riguarda beni a elevato contenuto tecnologico «industria 4.0», o beni immateriali, al posto del cosiddetto iper ammortamento si avrà un credito d'imposta stabilito nella misura del 40% del costo, per i beni materiali (tetto massimo di spesa 2,5 milioni, al di sopra del quale il credito scende al 20% fino al massimo di spesa di 10 milioni) e del 15% per i beni immateriali, con tetto di spesa pari a 700mila euro. In questa seconda ipotesi l'agevolazione è limitata alle imprese.

L'uso del credito. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dell'imponibile reddituale o Irap ed è fruito in cinque quote costanti annuali (beni materiali nuovi) o tre quote costanti annuali per beni immateriali industria 4.0.

Infine, va segnalato che in caso di cessione o destinazione all'estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'acquisto il credito va ricalcolato escludendo dal credito il bene stesso e riversando all'Erario l'ammontare già fruito.

Pro e contro

Nel caso del superammortamento, l'ammontare complessivo dell'agevolazione quale variazione diminutiva è superiore al credito d'imposta. Infatti, se prendiamo per semplicità una società di capitali soggetta a Ires al 24%, acquistare un bene di 100mila euro genera un maggior costo di 30mila euro, che al 24% produce un risparmio (oltre a quello dell'ammortamento ordinario) di 7.200 euro.

Il bonus quale credito d'imposta invece è fissato a 6mila euro.

Nel caso dell'iperammortamento, il risparmio d'imposta calcolato sul 170% in più del costo, è pari a 40.800 euro, mentre il credito d'imposta ammonta a 40mila euro. In questo secondo caso la misura è molto simile, però la tecnica delle due agevolazioni è molto diversa. Infatti, se il bene presenta una aliquota d'ammortamento bassa (ad esempio, il 10%), con il credito d'imposta (in cinque anni) si velocizza il recupero dello sconto.

Inoltre il credito d'imposta ha un utilizzo più duttile rispetto alla variazione diminutiva, perché in assenza di reddito imponibile può essere usato anche per saldare altri debiti da versare con F 24 (debiti previdenziali, Iva, Imu eccetera), mentre la variazione diminutiva genererebbe una perdita che semplicemente potrebbe essere riportata a nuovo, senza beneficio immediato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier

